

OGGETTO

### LA SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA 1-2 CENTESIMI E L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

AGGIORNAMENTO

**1 FEBBRAIO 2018**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13-quater, DL n. 50 del 24.4.2017 (Manovra correttiva) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 giugno 2017, n. 96;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO  
IVA  
TERMINE DETRAZIONE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
020  
019

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Dall'1.1.2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso; le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate.

Da tale data, l'importo complessivo dovuto, se pagato in contanti, è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.

Nonostante detta sospensione, resta comunque impregiudicato il corso legale di tali monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.

La decisione dell'Italia segue quella della Finlandia, che contestualmente all'introduzione dell'euro nel 2002 ha disposto l'arrotondamento dei prezzi ai più vicini 5 centesimi, dell'Olanda, dell'Irlanda e del Belgio.

L'arrotondamento va gestito contabilmente; in particolare, si ritiene che lo stesso debba essere fatto transitare a Conto economico.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 13/2018

PAGINA

2/3

### **ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI PER PAGAMENTI IN CONTANTI**

Per effetto di quanto disposto dall'art. 13-quater, DL n. 50/2017, a decorrere dall'1.1.2018 è sospeso il conio (produzione) da parte dell'Italia delle monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di euro. Trattasi infatti di tagli che, non venendo accettati dai parcometri, dai distributori automatici, dai caselli autostradali, ecc. restano spesso inutilizzati e il cui costo di "produzione" risulta superiore al relativo valore nominale. Con la sospensione del conio gli effetti di risparmio sono stati quantificati in almeno 20 milioni di euro annui.

Durante il periodo di sospensione del conio, è previsto che *"quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino"*.

Di conseguenza, in caso di pagamento in contanti, l'importo complessivamente dovuto è arrotondato al multiplo di 5 centesimi.

L'arrotondamento, che non riguarda quindi i prezzi dei singoli prodotti / servizi ma soltanto l'importo complessivo da pagare, è operato come segue:

1 e 2 centesimi	arrotondamento a "zero", per difetto
3 e 4 centesimi	arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso
6 e 7 centesimi	arrotondamento a 5 centesimi, per difetto
8 e 9 centesimi	arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso

Così, ad esempio, se l'importo complessivo da pagare è pari a € 10,52 lo stesso sarà arrotondato a € 10,50 mentre se è pari a € 18,54, l'importo da pagare sarà arrotondato a € 18,55.

Va evidenziato che anche a seguito dell'introduzione degli arrotondamenti, si possono comunque utilizzare le monetine da 1 e 2 centesimi, al fine di raggiungere i 5 centesimi.

L'arrotondamento non è operato qualora il pagamento sia effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, ossia tramite, ad esempio, carta di credito / debito.

È inoltre stabilito che *"tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento ... in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito"*.

Pertanto, nello schema che segue si riepiloga la disciplina prevista per tutto il periodo di sospensione del conio dal primo gennaio 2018.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI


## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 13/2018

PAGINA

3/3

### SOSPENSIONE CONIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI DI EURO

DAL PRIMO GENNAIO 2018



### ***EFFETTI CONTABILI***

L'arrotondamento degli importi pagati in contanti comporta l'insorgenza di alcune questioni collegate alla rilevazione contabile dello stesso.

Infatti, il documento emesso dal cedente / prestatore (scontrino / ricevuta / fattura) riporta l'importo "non arrotondato".

Si ritiene che, in sede di rilevazione contabile dell'incasso, l'arrotondamento operato debba transitare a Conto economico, ossia alla voce:

- A.5 – "Altri ricavi e proventi" qualora trattasi di arrotondamento attivo;
- B.14 – "Oneri diversi di gestione" qualora trattasi di arrotondamento passivo.

Nel momento di emissione del documento, se il cedente / prestatore è a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata dal cliente (a seguito di specifica domanda allo stesso rivolta), l'arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.

### ***EFFETTI SUI PREZZI***

In base a quanto disposto dal comma 5 del citato art. 13-quater, è attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi la verifica sull'impatto della previsione in esame sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni / servizi praticati ai consumatori finali.

Lo stesso riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi al MISE che provvede, qualora necessario, a formulare specifiche segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché proposte normative.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

Dottori Commercialisti Associati -  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

**Dott.ssa Adriana ADRIANI**